

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

---

Verbale n. 33

Adunanza 30 luglio 2002

OGGETTO: IMPIANTO DI INTERRAMENTO CONTROLLATO DI 1<sup>a</sup> CATEGORIA PER RSU, III LOTTO, LOC. CASSAGNA, PIANEZZA. PROPONENTE: C.I.D.I.U. - COLLEGNO. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 12 L.R. N. 40/98. GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI COORDINATE. MODIFICHE ALLA D.G.P. N. 474 - 114124 DEL 23.5.2000.

Protocollo: 998 - 168965/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, SPERANZA ALESSANDRA e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore ELENA FERRO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Gamba.

Premesso che:

- in data 27/07/2001 il C.I.D.I.U., con sede legale in Collegno (TO) via Torino n. 9, C.F. 86000970011, P. I.V.A. 05616350012 ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, relativamente al progetto denominato: "Impianto di interrimento controllato di 1<sup>a</sup> categoria per RSU: allestimento del 3<sup>o</sup> lotto e

- sopraelevazione dei lotti 1 e 2, Pianezza (TO), loc. Cassagna", costituente l'Allegato A alla presente deliberazione;
- in data 27/07/2001 è avvenuta la pubblicazione, sul quotidiano "LA STAMPA" dell'avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, lettera b) della L.R. 40/98;
  - l'avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato sul B.U.R. n. 34 del 22/08/2001;
  - il progetto presentato rientra nella categoria progettuale n. 8 dell'Allegato A2 della L.R. 40/98 -"Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore 100.000 m<sup>3</sup> (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m<sup>3</sup>";
  - per il progetto in esame la procedura di cui alla L.R. 40/98 assorbe e deve quindi essere coordinata, ai sensi dell'art. 13 della stessa legge regionale, con i seguenti procedimenti autorizzatori previsti dal D.Lgs. 22/97:
    - procedura di cui all'art. 27 - approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto;
    - procedura di cui all'art. 28 - autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero;
  - l'istruttoria è stata condotta dall'Organo Tecnico Provinciale, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 40/98; in data 19/10/2001 è stato inoltre effettuato un sopralluogo presso la discarica Cassagna a cui hanno partecipato il gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico Provinciale e l'A.R.P.A.;
  - ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della L.R. 40/98 sopra citata è stata attivata la Conferenza dei Servizi alle cui sedute sono stati invitati i soggetti previsti dall'art. 9 della Legge Regionale stessa: le sedute si sono svolte in data 24/09/2001, 31/01/2002 e 27/03/2002 presso la sede dell'Area Ambiente della Provincia di Torino, Via Valeggio n. 5, Torino;
  - in data 29/10/2001, con nota n. 234552, il Servizio VIA a seguito delle determinazioni assunte nella seduta della Conferenza di Servizi del 24/09/2001, ha provveduto a comunicare al proponente l'elenco delle integrazioni necessarie per il completamento dell'istruttoria: la documentazione è pervenuta in data 20/12/2001;
  - nel corso della 2ª seduta della Conferenza dei Servizi, in data 31/01/2002, il proponente ha richiesto una sospensione dei termini al fine di presentare ulteriori integrazioni che sono state depositate in data 26/02/2002, per cui il termine per la conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge regionale 40/98, era previsto per il 15/04/2002;
  - in data 09/04/2002 il proponente ha provveduto a trasmettere ulteriori integrazioni necessarie per il completamento dell'istruttoria;
  - durante l'istruttoria non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 14, comma 1 lett. b) della L.R. n. 40/98;
  - il Comune di Pianezza ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento.

Rilevato che:

- Il C.I.D.I.U. prevede di ampliare la discarica esistente, ubicata in comune di Pianezza (TO), località Cassagna realizzando un nuovo invaso, denominato lotto III, adiacente alla discarica già esistente ma fisicamente separato da essa, rinunciando alla sopraelevazione dei lotti I e II presentata nel progetto iniziale.
- L'obiettivo dell'intervento è di proseguire lo smaltimento rifiuti solidi urbani in località Cassagna (l'esaurimento del lotto III è previsto nel 2005) per il tempo necessario alla realizzazione del nuovo impianto di trattamento rifiuti a servizio del bacino del consorzio C.I.D.I.U., per il quale sono stati presentati a questa Provincia, in data 09/07/2002, il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale ed è in itinere il procedimento di V.I.A. ex art. 12 della L.R. 40/98.

- La superficie complessiva utilizzata è pari a 133.700 m<sup>2</sup> di cui 25.176 m<sup>2</sup> sono dedicati al Lotto III; la profondità media rispetto al p.c. è pari a circa 14 m e la quota finale della discarica rispetto a p.c. sarà pari a circa 11,7 m; il volume utile lordo è stato calcolato pari a 298.409 m<sup>3</sup>, di cui per infrastrati (10%) 29.841 m<sup>3</sup>, per un volume utile netto (90%) pari a 268.568 m<sup>3</sup>.
- La durata prevista dell'impianto è stata valutata in circa 2 anni e 4 mesi.
- L'accesso all'impianto avviene dalla Strada Comunale Cassagna che congiunge la SS 24 alla periferia di Pianezza con la S.P. Torino-Druento.
- In relazione alla realizzazione prevista delle due circonvallazioni di Savonera e di Pianezza sono stati previsti in progetto numerosi interventi di adeguamento della viabilità.
- I fabbricati e le infrastrutture di servizio non necessitano di adeguamenti in quanto funzionali ed adeguati ai conferimenti previsti ad eccezione della palazzina uffici che verrà ampliata.
- Il percolato viene convogliato, attraverso la fognatura esistente, al depuratore del C.I.D.I.U. per il definitivo smaltimento e, in caso di eccesso di produzione o difficoltà di ricevimento da parte del depuratore, il percolato può essere trattenuto in deposito nella vesca in cls già realizzata presso il lato NO della discarica.
- È stata effettuata una simulazione di propagazione degli inquinanti nel sottosuolo da cui è risultato che il percolato, eventualmente trasportato a valle dalla falda in caso di rottura del sistema di impermeabilizzazione, giungerebbe in prossimità dei bersagli sensibili in condizioni di diluizione tali da non rappresentare più un pericolo.
- In relazione al livello attuale di qualità dell'aria il traffico veicolare è risultato essere una fonte di emissioni di gas e particolato in misura alquanto superiore a quelle derivanti dalla discarica stessa.
- L'impianto di generazione di energia elettrica dal biogas risulta essere l'unica sorgente di emissioni puntuali ed è autorizzato ai sensi del D.P.R. 203/88; le analisi chimiche sulle emissioni testimoniano il rispetto dei limiti in materia di inquinamento atmosferico.
- L'area di indagine è caratterizzata da una situazione ambientale profondamente alterata o trasformata dall'intervento dell'uomo che ha determinato la quasi totale scomparsa degli ecosistemi naturali: l'area risulta fortemente condizionata in relazione alla presenza di numerose strutture viarie, delle discariche preesistenti e di insediamenti industriali ed urbani limitrofi; l'esercizio delle pratiche agronomiche ha inoltre determinato in passato la quasi totale scomparsa delle fitocenosi naturali.

Considerato che:

- Per il progetto in oggetto la procedura di cui alla L.R. 40/98 assorbe, e deve quindi essere coordinata con la procedura di cui all'art. 27 e 28, D.Lgs. 22/97 e s.m.i..
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 5, del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. l'approvazione del progetto "sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali" ed inoltre "costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale".
- L'effettivo esercizio dell'impianto denominato: "Impianto di interrimento controllato di 1<sup>a</sup> categoria per RSU: allestimento del 3<sup>o</sup> lotto e sopraelevazione dei lotti 1 e 2, Pianezza (TO), loc. Cassagna", il cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale Allegato A di cui costituisce parte integrante, è subordinato alla prestazione delle garanzie finanziarie come previsto dalla lettera h) del primo comma dell'art. 28, comma 5, del D. Lgs. 22/97 e s.m.i. a favore della Provincia di Torino, nel rispetto dei criteri definiti al riguardo dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/2000.
- Non sono giunte osservazioni da parte del pubblico nell'ambito del procedimento.

Considerato inoltre che: sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, nonché dagli elementi acquisiti nelle sedute della Conferenza dei Servizi, l'Organo Tecnico Provinciale, istituito

con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 40/98, ha elaborato la relazione generale sul progetto, trasmessa alla Giunta Provinciale con nota prot. 85631 del 15/04/2002 (Allegato B). Dalla sopra citata relazione emergono le seguenti considerazioni di sintesi:

*Dal punto di vista della programmazione di settore:*

- L'intervento proposto al momento della presentazione del progetto e dello svolgimento dell'istruttoria non risultava conforme ai dettami del Programma Provinciale di Gestione Rifiuti e dei successivi atti adottati dalla Provincia stessa, in quanto sulla base di tali documenti la discarica situata nel Comune di Mattie risultava essere l'impianto riconosciuto anche per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal C.I.D.I.U. (Rif. Autorizzazione ampliamento rilasciata con D.G.P. n. 41-91886/1999 del 26/05/99).
- Attualmente il C.I.D.I.U. sta effettuando un conferimento parziale a Mattie di 100 t/d che proseguirà sino ad esaurimento delle oltre 37.000 t smaltite negli scorsi anni dal consorzio ACSEL presso la discarica (4.000 t sono già state smaltite presso Mattie nel periodo 05/11/01 - 31/12/01), al fine di poter gestire la situazione transitoria.
- Un utilizzo totale della discarica di Mattie porterebbe in ogni caso ad un suo esaurimento in tempi rapidi, ben prima di quanto inizialmente previsto dall'autorizzazione (il consorzio ACSEL ha in previsione, ad oggi, di esaurire i 380.000 m<sup>3</sup> disponibili in circa 10 anni).
- Con D.C.P. n. 235/146903 del 16/07/2002 è stata approvata una deroga al P.P.G.R. consentendo l'ampliamento dell'impianto di interrimento controllato per rifiuti urbani da realizzarsi nel Comune di Pianezza, loc. Cassagna, attraverso la realizzazione del III Lotto e, considerato che in base alla vigente normativa nazionale, a partire dall'agosto 2002 non sarà possibile conferire negli impianti di discarica rifiuti urbani tal quali ed è quindi opportuno limitarne il conferimento; è stato pertanto demandata ai competenti Uffici Provinciali la valutazione tecnica relativa alla possibile prescrizione riguardo il grado di stabilità biologica dei rifiuti urbani da smaltire nel suddetto invaso denominato Lotto III.

*Dal punto di vista della pianificazione territoriale e dei vincoli:*

- Tutta l'area su cui si trovano i lotti I e II, in virtù delle autorizzazioni in vigore, dovrebbe essere già destinata a discarica di rifiuti urbani; il P.R.G.C. del Comune di Pianezza destina, tuttavia, i lotti I e II in parte a "servizi tecnologici di interesse generale", in parte a "limiti fasce di rispetto" ed in parte ad "area agricola"; il lotto III in parte ad "area agricola" ed in parte a "limiti fasce di rispetto"; l'area di deposito dei materiali di scavo ad "area agricola"; occorre pertanto disporre una variante al P.R.G.C. del Comune di Pianezza.
- L'area non è soggetta a vincolo ex D.Lgs 490/99.
- L'area non è soggetta a Vincolo Idrogeologico ex L.R. 45/89.
- L'area non è interessata da vincoli di carattere militare, sismico o archeologico.
- Sono da ritenersi assolute le distanze di rispetto sulle opere di captazione idropotabile destinate al consumo umano.
- Non sono presenti in prossimità dell'impianto corsi d'acqua soggetti a tutela idraulica: il sito ricade all'esterno delle fasce di protezione fluviale ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i.
- La zona ricade esternamente alla fascia "C" di esondazione per piene catastrofiche.

*Dal punto di vista progettuale:*

- Il progetto non prevede la realizzazione di strutture di smaltimento dei rifiuti gravanti sui sistemi di impermeabilizzazione della discarica esistente, garantendo una separazione completa dalle strutture dei lotti I e II, né sistemi di monitoraggio e di estrazione di biogas e percolato; verrà evitato inoltre di realizzare un nuovo lotto di discarica in elevata

depressione, allo scopo di garantire ulteriori condizioni di sicurezza del sottosuolo e delle acque sotterranee.

- Non verrà più realizzata la sopraelevazione della discarica esistente, che costituiva l'elemento più critico dal punto di vista ambientale e l'opera in progetto consisterà unicamente nella realizzazione del nuovo lotto III oltre ad alcune varianti al progetto di recupero ambientale dei lotti I e II.
- La Strada Comunale Cassagna rivestirà in futuro un'elevata importanza in relazione all'imminente realizzazione di ulteriori impianti aventi accesso dalla medesima strada e soprattutto a seguito della realizzazione degli svincoli di collegamento con le nuove arterie di grande viabilità in progetto ed è inoltre possibile un'evoluzione della progettazione, in accordo con il Comune di Pianezza, che consideri anche il futuro impianto di selezione dei RSU da realizzarsi in Comune di Druento.
- L'impianto di aspirazione del biogas relativo ai lotti I e II verrà ripotenziato come richiesto dal competente servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche di questa Provincia a seguito di un sopralluogo effettuato in data 30/01/2002 da cui è scaturito un procedimento di diffida.
- Il lotto III verrà mantenuto disgiunto anche amministrativamente dagli altri lotti; l'autorizzazione del presente progetto comporterà anche una modifica della documentazione progettuale approvata con D.G.P. 474-114124 del 23.5.2000 di autorizzazione dei lotti I e II, aggiornando la TAV. 11 (Febbraio 2002) del progetto denominato "Sopraelevazione dell'esistente impianto di interrimento controllato di prima categoria per RSU", (Agosto 1999).

*Dal punto di vista ambientale:*

- Per quanto riguarda le emissioni odorigene si considera innovativa e pertanto da monitorare nell'efficacia la proposta di procedura di irrorazione sistematica dell'area con essenza di pino silvestre.
- Si ritiene minimo l'impatto acustico dell'impianto in oggetto, infatti l'entità dell'ampliamento non muterà l'attività della discarica e quindi l'intensità del rumore presso i ricettori sensibili non sarà incrementata rispetto alle condizioni attuali e considerate anche l'assenza di ricettori lungo la strada di accesso alla discarica, la distanza del ricettore più vicino relativamente grande (320 metri), e considerato il livello equivalente ivi previsto di 44 dB(A) che rende in ogni caso inapplicabile il criterio differenziale, si può ritenere del tutto probabile, se non certo, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa.
- Relativamente alla vicinanza dell'impianto in progetto ad infrastrutture viarie di prossima realizzazione (in particolare le circonvallazioni di Pianezza e Savonera inserite nell'ambito dei "progetti per il miglioramento dell'accessibilità della Reggia di Venaria") è stata effettuata l'individuazione delle possibili visuali sulla discarica da questi assi e la conseguente progettazione di interventi di schermatura con un adeguato grado di approfondimento e con la previsione di cortine vegetali in grado di mascherare i rilevati generati dall'impianto.
- In un raggio di circa oltre 1 km dalla discarica sono presenti abitazioni isolate mentre in un raggio di 2 km è invece compresa la periferia sud-est di Druento. L'abitazione più vicina al previsto lotto III si trova a 320 metri di distanza in direzione sud, sul lato opposto del Canale di Venaria sulle cui sponde è presente una fascia boscata.
- All'interno dell'area vasta non sono individuabili fattori potenziali di rischio igienico-sanitario per la popolazione circostante il sito in oggetto.
- Per quanto riguarda il quadro autorizzativo in materia di igiene e sicurezza occorre adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e salute pubblica nonché di sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi.

- In relazione ai tre impatti risultati significativi e prevalenti e cioè produzione di percolato, produzione di biogas ed alterazione degli ecosistemi e del paesaggio si ritiene che le soluzioni progettuali e modalità gestionali individuate, corredate di tutte le prescrizioni inserite nel presente provvedimento garantiscano la realizzazione del progetto in condizioni cautelative.
- L'area vasta è già oggetto di un carico ambientale elevato considerato l'elevato numero di impianti di cava, discariche di prima e di seconda categoria, infrastrutture legate alla viabilità già presenti e in progetto.
- Il previsto ampliamento interessa terreni di I classe di capacità d'uso, in realtà già compromessi ai fini di un loro utilizzo agricolo, dall'impianto di discarica preesistente. Il discostamento dalla direttiva del P.T.C. di preservare all'uso agricolo tale classe di suoli, nel caso specifico e considerata l'impossibilità di alternative localizzative migliori, può essere giustificato dall'ormai compromessa possibilità di utilizzare l'area ai fini agricoli pregiati oltre che con la motivazione di realizzazione di un impianto di interesse pubblico.

Ritenuto che:

- L'istruttoria condotta sul progetto in esame e gli elementi acquisiti l'Organo Tecnico della Provincia di Torino, riportati nell'Allegato B - *Relazione Generale sull'istruttoria dell'Organo Tecnico*, trasmesso all'Assessore Competente con nota prot. n. 85631 del 15/04/2002, si possono riassumere con quanto viene di seguito riportato.
  - Il nuovo impianto si inserisce in un contesto notevolmente modificato dagli interventi preesistenti: il sito individuato presenta limitazioni all'uso agricolo in relazione al livello di compromissione in cui si trova l'area in oggetto; è da ritenersi positiva la scelta di sfruttare un'area che allo stato attuale non risulta idonea per altri usi.
  - Ai fini della realizzazione di un piano di recupero ambientale complessivo dell'area, sarà inoltre necessario concordare con la Provincia di Torino, l'ARPA - Dipartimento Subprovinciale di Grugliasco ed il Comune di Pianezza un progetto di dettaglio per il ripristino delle aree.
  - La proposta di svincolo di innesto sulla Strada Cassagna, presentata nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 31/01/2002, si ritiene sia idonea al superamento delle attuali problematiche relative alla viabilità.
  - Le interferenze sugli aspetti agricoli sono limitati e non superiori agli attuali e non si intravedono ostacoli all'insediamento del III lotto in progetto, salva la necessità di realizzare una cortina verde di ampio spessore ed elevata altezza sui lati Sud-Est e Nord-Est del sito, a salvaguardia delle coltivazioni orticole e dei prati-pascoli delle aziende agricole esistenti.
  - La proposta di ampliamento della discarica con la realizzazione di un nuovo lotto completamente indipendente e con garanzie di maggiore cautela rispetto ai precedenti, insieme alle mitigazioni ed ai controlli che costituiscono oggetto di prescrizione sul nuovo lotto, non costituisce fonte di impatti aggiuntivi.
  - Il proseguimento delle attività sull'area, unitamente alla scelta di rinunciare alla sopraelevazione dei lotti I e II, consente di avviare da subito a controllare assiduamente gli interventi di recupero sui lotti già esauriti, che sono peraltro anche quelli maggiormente percepibili dai principali punti di vista presenti nell'area.
  - L'intervento proposto è pertanto da ritenersi allo stato attuale compatibile sul piano programmatico, progettuale ed ambientale, ferma restando la necessità di disporre di una variante urbanistica al P.R.G.C. del Comune di Pianezza ed il rispetto delle prescrizioni contenute negli Allegati C, D, E, F e G che costituiscono parte integrante dell'atto autorizzativo stesso.
- sulla base delle indicazioni del Consiglio Provinciale sia necessario che il consorzio proponente presenti uno studio di fattibilità per l'inserimento di un impianto di trattamento

- preventivo dei rifiuti in ingresso al fine di migliorare la stabilità biologica e ridurre quantità e volumi dei rifiuti stessi;
- di poter considerare per i motivi sopra citati il progetto in esame compatibile con l'ambiente, subordinatamente al rispetto di tutte le prescrizioni riportate per il monitoraggio e la mitigazione degli impatti (allegato C);
  - di poter conseguentemente approvare il citato progetto ai sensi degli artt. 27 e 28 D.Lgs. 22/97, con l'osservanza di tutte le modalità e prescrizioni contenute negli allegati D, E, F, G ed a seguito della deroga al Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti approvata dal Consiglio Provinciale con D.C.P. n. 235/146903 del 16/07/2002;
  - di dover modificare la documentazione progettuale approvata con D.G.P. 474-114124 del 23.5.2000 di autorizzazione dei lotti I e II, sostituendo la TAV. 11- Agosto 1999, del progetto denominato "Sopraelevazione dell'esistente impianto di interrimento controllato di prima categoria per RSU", con la Tavola 11 - Febbraio 2002.

Visti:

- l'Allegato B - *Relazione Generale sull'istruttoria dell'Organo Tecnico*;
- i verbali della Conferenza dei Servizi, in atti;
- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con D.C.R. del 30 luglio 1997 n. 436-11546;
- il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R), approvato dal Consiglio Provinciale con provvedimento del 8 settembre 1998 n. 413-109805, e successive modifiche approvate con D.C.P. n. 196353 del 11/01/2000;
- la D.C.P. n. 235/146903 del 16/07/2002 di deroga al Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti;
- l'art. 28, comma 1 lettera F) del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., ai sensi del quale l'autorizzazione all'esercizio individua fra l'altro i limiti di emissione in atmosfera;
- la L.R. 59/95 con la quale la Regione, all'art. 28, ha delegato alle Provincie la competenza in ordine all'approvazione dei progetti e il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di smaltimento; delega e' tuttora vigente in base all'art. 57, comma 2, del D.Lgs. 22/97;
- il D.P.R. 12 aprile 1996 e s.m.i.;
- la L.R. N. 40 del 14 dicembre 1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i.;
- la Direttiva 1999/31/CE del Consiglio delle Comunità Europee, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti;
- il D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio contenente nuovi criteri in materia di smaltimento rifiuti;
- il D.M. LL.PP. del 11/03/1988 con il quale si definiscono le norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
- la Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 " Disposizione per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 concernente lo smaltimento dei rifiuti".

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

- 1) di esprimere, per i motivi indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. N. 40/98 giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di cui all'istanza del 27/07/2001 e successive integrazioni, denominato: "*Impianto di interrimento controllato di 1a categoria per RSU: allestimento del 3<sup>o</sup> lotto e sopraelevazione dei lotti 1 e 2, Pianezza (TO), loc. Cassagna*", allegato alla presente deliberazione, quale Allegato A, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, da realizzarsi in località Cassagna, nel Comune di Pianezza presentato dal C.I.D.I.U. con sede legale in Collegno (TO) via Torino n. 9, C.F. 86000970011, P. I.V.A. 05616350012, subordinatamente all'ottemperanza alle prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti contenute nell'Allegato C al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1), ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;
- 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. 14 dicembre 1998 n. 40 il giudizio di cui al punto 1) è comprensivo altresì delle seguenti autorizzazioni ed approvazioni:
  - a) approvazione del progetto di cui all'Allegato A sopra richiamato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., per la realizzazione dell'"*Impianto di interrimento controllato di 1a categoria per RSU: allestimento del 3<sup>o</sup> lotto e sopraelevazione dei lotti 1 e 2, Pianezza (TO), loc. Cassagna*", limitatamente alla realizzazione del 3<sup>o</sup> lotto, dando atto nel contempo che nella documentazione integrativa al progetto presentata in data 20/12/2001 sono state escluse le ipotesi di sopraelevazione dei lotti 1 e 2; l'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni relative alla realizzazione ed al collaudo riportate rispettivamente nell'Allegato D e nell'Allegato F, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - b) autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 comma 5 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. alla realizzazione delle opere previste come da progetto e successive integrazioni presso l'area, individuata nel progetto stesso, nel Comune di Pianezza, loc. Cassagna (TO), dando altresì atto che l'approvazione di cui alla precedente lettera a) costituisce, in forza della norma sopra richiamata, variante parziale al P.R.G.C. di Pianezza e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
  - c) autorizzazione per anni cinque, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., all'esercizio dell'impianto di cui al punto a) per un volume massimo totale di 298.409 m<sup>3</sup> di rifiuti solidi definiti urbani ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.lgs 22/97 e s.m.i., al lordo di eventuali cedimenti della massa di rifiuti medesimi ed al lordo del materiale di copertura giornaliera, con esclusione della struttura di copertura finale della discarica; l'autorizzazione suddetta è subordinata all'ottemperanza delle prescrizioni relative alla gestione ed al monitoraggio, nonché alla gestione di post-chiusura riportate rispettivamente negli Allegati E e G facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- d) nel rispetto dei limiti volumetrici di cui al punto precedente inoltre sono ammessi allo smaltimento presso la discarica esclusivamente i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice CER 190805) prodotti nel bacino 15 A di competenza; altresì sono esclusi dal conferimento presso la discarica i rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani;
- 4) di disporre che, entro il termine di 60 giorni dalla data di trasmissione della relazione finale di collaudo dell'impianto in oggetto (fase H), la società proponente presenti alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche le idonee garanzie finanziarie di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/2000; l'efficacia della presente autorizzazione è sospesa fino al momento dell'avvenuta accettazione da parte della Provincia delle garanzie prestate; nel caso in cui le garanzie non vengano presentate entro il suddetto termine è facoltà di questa Provincia provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione;
- 5) di disporre inoltre che:
- a) entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, la società proponente presenti alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche i seguenti elaborati:
    - progetto esecutivo di un sistema di monitoraggio delle acque sotterranee a servizio della discarica in oggetto e dei lotti preesistenti;
    - protocollo di monitoraggio e controllo, finalizzato alla rilevazione tempestiva di condizioni di inquinamento del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee, anche a protezione dei pozzi presenti a valle della discarica in relazione direzione di deflusso delle acque stesse;
    - progetto esecutivo di recupero ambientale
    - calendario previsto per le misurazioni relative al monitoraggio acustico delle fasi di realizzazione ed in fase di esercizio;
    - piano di emergenza in caso di incidenti di cui al p.to 14 dell'Allegato D;
- in ogni caso l'entrata in esercizio dell'impianto è subordinata all'approvazione dei suddetti elaborati;
- b) entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, la società proponente presenti alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche uno studio di fattibilità per l'inserimento di un impianto di trattamento preventivo dei rifiuti in ingresso al fine di migliorare la stabilità biologica e ridurre quantità e volumi dei rifiuti stessi;
  - c) almeno 15 giorni prima dell'avvio dell'esercizio la società proponente dovrà dare comunicazione all'A.R.P.A. - Dipartimento Subprovinciale di Grugliasco, alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche e al Comune di Pianezza sulla data di inizio dell'attività.
- 6) di dare atto che la documentazione progettuale approvata con D.G.P. 474-114124 del 23.5.2000 di autorizzazione dei lotti I e II, viene modificata sostituendo la TAV. 11-Agosto 1999, del progetto denominato "Sopraelevazione dell'esistente impianto di interrimento controllato di prima categoria per RSU", con la Tavola 11 - Febbraio 2002;
- 7) di dare atto che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza di altre Autorità, previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea dei succitati provvedimenti;
- 8) di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia di Torino;

9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torno e presso l'Ufficio di Deposito della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso